



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 23 febbraio 2015, n. 65

L.r. n. 11/2001 e smi - istanza di proroga dell'efficacia della D.D. n. 179 dell'11/08/2008 - cava di pietra calcarea in agro di Ruvo di Puglia (Ba) in loc. "Barile" - riscontro e comunicazione ex art. 10bis l. 241/1990 e smi.

L'anno 2015 addì 23 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario preposto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con D.D. n. 503 dell'11/08/2008, su conforme parere reso dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 04/04/2008, veniva espresso giudizio favorevole alla compatibilità ambientale con prescrizioni per l'apertura di una cava di pietra calcarea in loc. "Barile" in agro di Ruvo di Puglia. Tale parere favorevole ineriva le particelle catastali identificate dai num. 98, 99, 95, 217, 226, 94 del Fg. 109;

con successiva D.D. n. 179 del 29/08/2011, a seguito di espressa istanza del proponente, e, riscontrata la ricorrenza dei presupposti ai fini della sua concedibilità, veniva rilasciata la proroga dell'efficacia del precedente parere di VIA favorevole, limitatamente alle particelle catastali sopra indicate;

con istanza del 27/08/2014, acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8769 del 07/10/2014, la società, premettendo di non aver potuto dare inizio ai lavori "in quanto presso l'Ufficio Controllo e Gestione del PREA della Regione Puglia, è ancora in corso di definizione l'iter autorizzativo ex art. 8 l.r. n. 37/85, poiché, sebbene richiesta con istanza del 18/05/2009, l'assessorato all'Assetto del Territorio-Ufficio Paesaggio, non ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 3.01 all.3 delle NTA del PUTT/p", chiedeva una proroga dei termini di scadenza della D.D. n. 179 dell'11/08/2008, non avendo potuto dare inizio ai lavori per le motivazioni appena esposte;

da una verifica degli atti d'ufficio si rileva altresì che con determinazione dirigenziale n. 158 del 31/07/2014 è stata rilasciata dal competente Servizio Urbanistica Regionale l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P allegato 3 punto 3.01 in riferimento alle particelle catastali 99, 98, 95, 217, 226 e 94 del Foglio 109.

Considerato che:

il paradigma normativo di riferimento per la fattispecie in esame è quello della l.r. n. 11/2001 e smi che, anche nella sua novellata formulazione di cui all'art. 14 co. 5, consente alla società proponente di richiedere la proroga dell'efficacia "per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito...";

l'istante si è già avvalso della facoltà di richiedere tale provvedimento che è in effetti culminato nella D.D. n. 179/2011, recante per l'appunto, proroga della precedente D.D. di VIA;

- si appalesa pertanto non riconducibile alla fattispecie concreta il richiamo svolto dalla società nella domanda di proroga a quanto statuito dalla l.r. n. 4/2014 che, all'art. 14 co. 4, introduce (conformemente alle disposizioni dell'art. 26 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) il termine quinquennale per l'ultimazione dei lavori. Di tutta evidenza è, d'altronde, la differente decorrenza di detto termine: il dies a quo triennale contemplato dalla legge regionale coincide con l'avvio dei lavori, quello previsto dalla legge statale quinquennale coincide con l'ultimazione degli stessi;
- per quanto sopra esposto, l'Ufficio VIA e Vinca, con nota avente prot. n. 1659 del 06/02/2015, comunicava alla società istante i motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza di proroga, invitando la stessa a presentare entro il termine di dieci giorni dalla sua ricezione, motivata opposizione eventualmente corredata da documentazione.

Rilevato infine che:

- a valle della citata comunicazione prot. n. 1659/2015 recante la comunicazione dei motivi ostativi, la società non ha inteso esercitare le proprie prerogative di partecipazione al procedimento, non presentando entro il termine di legge concessole le proprie osservazioni a riguardo;
- occorre comunque provvedere alla formulazione del provvedimento in ordine alla sussistenza dei requisiti utili alla concessione della proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA, sulla scorta delle circostanze sopra esposte e circostanziate;
- per i sopra citati fini non rileva l'avvenuta adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA del Putt/p allegato 3 punto 3.01, stante il carattere inibitorio della disposizione recata dalla l.r. n. 11/2001 e smi che consente provvedimento della proroga dell'efficacia per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e smi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. n. 16/2013 recante “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”;

VISTA la determinazione dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 20 dell'01/10/2014 di conferimento ad interim all'Ing. A. Antonicelli della dirigenza dell'Ufficio VIA/VAS, già dirigente ad interim del Servizio Ecologia.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto esposto in narrativa, si intendono integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
 - di ritenere la domanda di proroga presentata dalla Scaringi Marmi di Scaringi & C. sas improcedibile, e, pertanto, di non accogliere l'istanza volta al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 179 dell'11/08/2009, non sussistendo nella fattispecie concreta i requisiti di legge previsti ai fini della sua concessione, per tutte le ragioni sopra esplicitate;
 - di notificare il presente provvedimento alla Scaringi Marmi di Scaringi & C. sas, corrente in Trani alla Via Barletta Contrada Curatoio n. 36, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca;
 - di notificare altresì il presente provvedimento a cura del Servizio Ecologia;
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - al Comune di Ruvo di Puglia, al Servizio Urbanistica Regionale, all'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia, alla Provincia di Bari
 - di pubblicare il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 (sei) facciate compresa la presente e dall'allegato composto da n. 5 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.
- Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi”) possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario, ex decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii. (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
